

A.G.C. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Deliberazione n. 1894 del 22 dicembre 2009 – Approvazione proposta di costituzione dell'Azienda Ospedaliera integrata con l'Università San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - Scuola Medica Salernitana

PREMESSO

- che l'art. 6 della legge n. 419 del 30 novembre 1998 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a ridefinire i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) rafforzare i processi di collaborazione tra università e Servizio sanitario nazionale, anche mediante l'introduzione di nuovi modelli gestionali e funzionali integrati fra regione e università, che prevedano l'istituzione di aziende dotate di autonoma personalità giuridica;
- b) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca;
- c) assicurare la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca, anche mediante l'organizzazione dipartimentale e le idonee disposizioni in materia di personale.
- che il Dlgs n. 517 del 21 dicembre 1999 ha disciplinato i rapporti tra SSN ed Università a norma dell'art. 6 della legge 419/98 ;
- che l'art. 2 del Dlgs 517/1999 stabilisce che la collaborazione fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, si realizza attraverso aziende ospedaliero-universitarie aventi autonoma personalità giuridica le quali si articolano, in via sperimentale e sino all'adozione del modello aziendale unico di azienda ospedaliero–universitaria, in due tipologie organizzative:
 - a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
 - b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università, denominate aziende ospedaliere integrate con l'università;
- che la Legge Regionale n. 32/1994 e s.m.i., all'art. 16, prevede che la Regione stipuli specifici protocolli di intesa con le Università per regolamentare l'apporto delle attività assistenziali osservando il rispetto delle reciproche finalità istituzionali;

RILEVATO

- che il DM 262 del 5 agosto 2004 stabilisce le modalità di istituzione di nuove facoltà;
- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 474 del 27 ottobre 2005 è stata istituita la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Salerno (cl. 46/S);
- che ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del DM 262/2004 il 18 ottobre 2005 è stato sottoscritto l'Accordo di programma tra il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Università degli studi di Salerno, la Regione Campania, la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno;
- che con Deliberazione n. 1329 del 15 ottobre 2005 la Giunta Regionale ha individuato la A.O. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona tra le strutture territorialmente competenti a mettere a disposizione dell'Università di Salerno i posti letto assegnati con D.G.R.C. 3850/2003;
- che ai sensi delle citate norme la Regione Campania, L'AO San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona e l'Università degli Studi di Salerno hanno sottoscritto il 3 aprile 2007 il protocollo di intesa per porre in essere le iniziative utili alla attuazione del programma di integrazione tra assistenza, formazione e ricerca per la costituzione dell'Azienda ospedaliera universitaria secondo il modello organizzativo di cui all'art. 2, comma 2, lettera b);
- che l'art 6 del protocollo di intesa prevede che l'Università degli Studi di Salerno e l'A.O. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona contribuiscano alla realizzazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria mettendo a disposizione le proprie risorse sia di personale che di attrezzature e strutture per lo svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche integrate con la funzione assistenziale;

DATO ATTO

- della convenzione tra l'Università degli Studi di Salerno e l'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, sottoscritta dai rispettivi rappresentanti legali il 20 giugno 2008, che disciplina i rapporti reciproci tra l'Università degli Studi di Salerno e l'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona coerentemente con quanto stabilito nel protocollo di intesa;
- che con Delibera n. 2103 del 31 dicembre 2008 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di protocollo di intesa tra l'Università degli studi di Salerno, la Regione Campania, la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno e l'AO San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona per la Rifunzionizzazione del complesso ospedaliero "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" sottoscritto dalle parti il 23 gennaio 2009;
- che con la citata DGRC 2103/2008 si è modificata la denominazione dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale in Azienda Ospedaliera integrata con l'Università San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona;

RILEVATO

- che il decreto legislativo 517/99 definisce le modalità di realizzazione di nuove aziende ospedaliere universitarie, stabilendo all'art. 2, comma 7 che "le aziende ospedaliere integrate con l'università di cui al comma 2, lettera b), sono costituite secondo il procedimento previsto nell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; la proposta regionale è formulata d'intesa con l'università", nonché all'art. 8, comma 2, che "[...] alla costituzione è [...] delle aziende di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

TENUTO CONTO

- che con nota prot. 1037405 dell'11 dicembre 2008 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha delineato le modalità per il cambiamento della denominazione di un'azienda ospedaliera del SSR integrata con l'Università, stabilendo che trattasi di competenza esclusiva degli organi della Regione Campania previa adozione di apposita modifica dell'atto aziendale in ogni caso richiamando la necessità di perfezionare il procedimento di costituzione della nuova azienda ospedaliera integrata con l'università ai sensi del dlgs 517/99;

RILEVATO

- che presso le strutture assistenziali dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona sono state svolte attività di didattica a favore degli studenti delle Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II di Napoli e della Seconda Università degli Studi di Napoli (corsi di laurea infermieristica e di specializzazione in discipline medico-chirurgiche);
- che presso le strutture assistenziali dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona a partire dall'anno accademico 2009-2010 ai sensi della convenzione sottoscritta con l'Università degli Studi di Salerno il 20 giugno 2008 sono svolte le attività di didattica del IV anno del corso di laurea in medicina e chirurgia;

VISTA

- la relazione elaborata dall'Università degli Studi di Salerno – prot. 645664 del 16 luglio 2009 – in ordine alla costituzione dell'Azienda ospedaliera integrata con l'Università San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, che prevede l'adozione della configurazione organizzativa di cui all'art. 2 comma 2 lettera b) del dlgs 517/99;
- la relazione elaborata dall'AO San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno – prot. 486810 del 4 giugno 2009 – relativa al programma di integrazione tra assistenza, formazione e ricerca per la costituzione dell'Azienda ospedaliera universitaria secondo il modello organizzativo di cui all'art. 2, comma 2, lettera b);

DATO ATTO

- che con decreto del Re di Napoli Gioacchino Murat in data 19 novembre 1811 fu disposta la chiusura della gloriosa Facoltà di Medicina di Salerno denominata "Scuola Medica Salernitana" riconoscendo solo nell'Università di Napoli la facoltà di emettere diplomi di laurea in medicina;

RITENUTO

- di dover approvare, ai sensi di quanto stabilito dall'art 2 comma 7 del dlgs 517/99 la proposta di costituzione dell'Azienda Ospedaliera integrata con l'Università San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona con sede a Salerno, dotata di autonoma personalità giuridica e disciplinante nel contempo i rapporti di natura giuridica e economica tra le parti, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di voler, per il motivo su espresso, recuperare il nome che richiama la tradizione di una delle più gloriose scuole di medicina e pertanto è opportuno aggiungere la dizione "Scuola Medica Salernitana" alla denominazione dell' Azienda Ospedaliera integrata con l'Università San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona (detta AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona –Scuola Medica Salernitana);
- di inviare ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 comma 2 del dlgs 517/99 la suddetta proposta di costituzione dell' "Azienda Ospedaliera integrata con l'Università San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - –Scuola Medica Salernitana" non appena sottoscritta dal Presidente della Giunta Regionale, dal Rettore dell'Università di Salerno e dal direttore Generale dell'AO San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, ai competenti Ministeri della Salute e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per gli adempimenti di loro competenza;

STABILITO

- che L'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona- –Scuola Medica Salernitana è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità;
- che all'azienda ospedaliera universitaria si applica la disciplina in materia di organizzazione e gestione delle aziende ospedaliere prevista dal citato decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i. fatte salve le specifiche disposizioni di cui al dlgs 517/99;
- di rinviare al provvedimento di riparto del FSR l'individuazione del finanziamento dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - Scuola Medica Salernitana;
- che la costituzione della nuova Azienda Ospedaliera integrata con l'Università rende necessario che si consolidi, in un'ottica di sistema, il coordinamento delle attività integrate svolte dalle AAO-OUU della Regione Campania per rendere reciprocamente coerente la programmazione assistenziale con la programmazione didattica e di ricerca;

SENTITO

- l'Ufficio legislativo;

PRESO ATTO

- che con la delibera n. 460 del 20 marzo 2007 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004;
- che il Piano di Rientro di cui alla DGRC 460/2007 fissa:
 1. vincoli di natura finanziaria al SSR della Campania definendo fino al 2010 i finanziamenti per ciascuna annualità di durata del Piano e la loro distribuzione per azienda e macrovoce di spesa, programmando i disavanzi delle aziende del SSR fino al completamento del periodo di affiancamento;
 2. azioni organizzativo-strutturali che, incidendo tra l'altro profondamente sull'organizzazione della rete ospedaliera, consentono di raggiungere importanti obiettivi di risparmio di spesa.

VISTO

- che il DPCM del 24 maggio 2001 adotta le linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel qua-

dro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

- che la legge 133 del 6 agosto 2008 con l'art. 79 ha modificato l'art. 8 quinquies comma 2 del dlgs 502/92 e s.m.i. stabilendo che la regione stipula « accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie»;
- il dlgs 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;
- la DGRC 7301 del 31 dicembre 2001 "Modifiche ed integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n°3958 del 7 agosto 2001 contenente la definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione e dell'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private e approvazione delle procedure di autorizzazione ";
- il Regolamento Regionale n. 3 del 31 luglio 2006 "Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure dell'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale";
- il Regolamento Regionale n. 1 del 22 giugno 2007 "Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale";
- la DGRC n.1364 del 30 marzo 2001 – "Principi e criteri direttivi. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, per l'adozione da parte delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali dell'atto aziendale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda stessa";
- la DGRC n. 1758 del 24 aprile 2002 "Indirizzi Regionali in materia di assunzione del personale del Servizio Sanitario Regionale" che stabilisce l'approvazione dell'atto aziendale con provvedimento giuntale;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato ed approvato:

- di **approvare**, ai sensi di quanto stabilito dall'art 2 comma 7 del dlgs 517/99 la proposta di costituzione dell'"Azienda Ospedaliera integrata con l'Università San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona –Scuola Medica Salernitana" con sede a Salerno - dotata di autonoma personalità giuridica e disciplinante nel contempo i rapporti di natura giuridica e economica, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di **inviare** ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 comma 2 del dlgs 517/99 la suddetta proposta di costituzione dell'"Azienda Ospedaliera integrata con l'Università San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - Scuola Medica Salernitana", non appena sottoscritta dal Presidente della Giunta Regionale, dal Rettore dell'Università di Salerno e dal direttore Generale dell'AO San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, ai competenti Ministeri della Salute e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per gli adempimenti di loro competenza;
- di **ribadire** che L'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona Scuola Medica Salernitana è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità e che alla stessa si applica la disciplina prevista dal citato decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i. fatte salve le specifiche disposizioni di cui al dlgs 517/99;
- di **rinvviare** al provvedimento di riparto del Fondo Sanitario Regionale l'individuazione del finanziamento dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona- Scuola Medica Salernitana;

- di **promuovere** il coordinamento delle attività integrate svolte dalle AAOOUU della Regione Campania per rendere reciprocamente coerente la programmazione assistenziale con la programmazione didattica e di ricerca;
- di **inviare** il presente provvedimento all'A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale, all'A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica, all'A.G.C. 01 Gabinetto del Presidente della G.R., al Consiglio regionale e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

proposta di costituzione
dell'Azienda Ospedaliera integrata con l'Università
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica
Salernitana

La **REGIONE CAMPANIA**, con sede in Napoli alla via Santa Lucia - codice fiscale _____
-, legalmente rappresentata da _____ nato a _____ il _____
nella qualità di Presidente p.t. ivi domiciliato per la carica;

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO, con sede in _____ alla via _____ -
codice fiscale _____ - legalmente rappresentata da _____ nato _____ il _____,
nella qualità di Rettore p.t. ivi domiciliato per la carica;

E

L'A.O.R.N. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA con sede in Salerno, alla
via _____ - codice fiscale _____ legalmente rappresentata da _____, nato _____ il _____, nella qualità di
Direttore Generale p.t. ivi domiciliato per la carica

Premesso

- Che con decreto del Re di Napoli Gioacchino Murat in data 19 novembre 1811 fu disposta la chiusura della Facoltà di Medicina di Salerno denominata “Scuola Medica Salernitana” riconoscendo solo nell'Università di Napoli la facoltà di emettere diplomi di laurea in medicina;
- che la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Salerno è stata istituita con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 474 del 27 ottobre 2005 con il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia (cl. 46/S);
- che la legge regionale n. 32 del 3 novembre 1994 all'art. 16 stabilisce che la Regione, nell'ambito della programmazione regionale, stipula specifici protocolli d'intesa con le Università della Campania per regolamentare l'apporto delle attività assistenziali osservando il rispetto delle reciproche finalità istituzionali;
- che il Dlgs n. 517 del 21 dicembre 1999 disciplina i rapporti tra Università e Servizio Sanitario Nazionale;
- che il DPCM del 24 maggio 2001 adotta le linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
- che la legge 133 del 6 agosto 2008 con l'art. 79 ha modificato l'art. 8 quinquies comma 2 del dlgs 502/92 e s.m.i. stabilendo che la regione stipula « accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie»;

Premesso, inoltre

- che con la delibera n. 460 del 20 marzo 2007 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004;
- che il Piano di Rientro di cui alla DGRC 460/2007 fissa:
 1. vincoli di natura finanziaria al SSR della Campania definendo fino al 2010 i finanziamenti per ciascuna annualità di durata del Piano e la loro distribuzione per

azienda e macrovoce di spesa, programmando i disavanzi delle aziende del SSR fino al completamento del periodo di affiancamento;

2. azioni organizzativo-strutturali che, incidendo tra l'altro profondamente sull'organizzazione della rete ospedaliera, consentono di raggiungere importanti obiettivi di risparmio di spesa.

- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009 ha individuato nel Presidente della Giunta Regionale il Commissario ad acta per il completamento dei lavori di cui al piano di rientro citato ed in particolare al punto 2 ha previsto che si adottino provvedimenti per il riassetto della rete ospedaliera e territoriale;

Visto

- il dlgs 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” e s.m.i.;
- il DPR 14 gennaio 1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;
- la DGRC 3958 del 7 agosto 2001 “Definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione alla realizzazione e dell’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private e approvazione delle procedure di autorizzazione ”;
- la DGRC 7301 del 31 dicembre 2001 “Modifiche ed integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n°3958 del 7 agosto 2001 contenente la definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione alla realizzazione e dell’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private e approvazione delle procedure di autorizzazione ”;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 31 luglio 2006 “Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure dell’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale”;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 22 giugno 2007 “Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale”;
- la DGRC n.1364 del 30 marzo 2001 – “Principi e criteri direttivi. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, per l'adozione da parte delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali dell'atto aziendale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda stessa”;
- la DGRC n. 1758 del 24 aprile 2002 “Indirizzi Regionali in materia di assunzione del personale del Servizio Sanitario Regionale” che stabilisce l’approvazione dell’atto aziendale con provvedimento giuntale;
- la legge regionale n. 24 del 19 dicembre 2006 “Piano Regionale Ospedaliero per il triennio 2007 - 2009”, ove richiamata dalla L.R. 16/2008 ed in particolare nella parte che ha previsto il numero minimo di posti letto per definire una struttura “complessa”;
- la DGRC n. 1977 del 16 novembre 2007 “Individuazione di centri di riferimento regionali - istituzione commissione per la verifica”;
- l’Intesa della Conferenza Stato, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005 rep. Atti 2271;
- la legge n. 120/07 "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria";

- Il Decreto del Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
- il DM 262 del 5 agosto 2004 che stabilisce le modalità di istituzione di nuove facoltà;

Rilevato

- che l’art. 2 del dlgs 517/99 individua le diverse configurazioni organizzative che le AOU possono adottare:
 - a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
 - b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell’università, denominate aziende ospedaliere integrate con l’università;
- che il medesimo decreto legislativo all’art. 2, comma 7, e all’art. 8, comma 2, definisce le modalità di realizzazione di nuove aziende ospedaliere universitarie;
- che ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del DM 262/2004 il 18 ottobre 2005 è stato sottoscritto l’Accordo di programma tra il Ministero l’Università degli studi di Salerno e la Regione Campania, la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno;
- che la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Salerno è stata istituita con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 474 del 27 ottobre 2005 con il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia (cl. 46/S);
- che ai sensi delle citate norme la Regione Campania, L’AO San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona e l’Università degli Studi di Salerno hanno sottoscritto il 3 aprile 2007 il protocollo di intesa per porre in essere le iniziative utili alla attuazione del programma di integrazione tra assistenza, formazione e ricerca per la costituzione dell’Azienda ospedaliera universitaria secondo il modello organizzativo di cui all’art. 2, comma 2, lettera b);
- che l’art 6 del protocollo di intesa prevede che l’Università degli Studi di Salerno e l’A.O. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona contribuiscano alla realizzazione dell’Azienda Ospedaliera integrata con l’Università San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona – Scuola Medica Salernitana mettendo a disposizione le proprie risorse sia di personale che di attrezzature e strutture per lo svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche integrate con la funzione assistenziale;
- che le attività didattiche e di ricerca sono obiettivi di rilievo per l’Università e vanno ad integrarsi con le attività assistenziali ed organizzative dell’Azienda ne rispetto delle competenze istituzionali e del differente stato giuridico del personale;

Dato Atto

- della convenzione tra l’Università degli Studi di Salerno e l’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, sottoscritta dai rispettivi rappresentanti legali il 20 giugno 2008, che disciplina i rapporti reciproci tra l’Università degli Studi di Salerno e l’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona coerentemente con quanto stabilito nel protocollo di intesa;
- che con Delibera n. 2103 del 31 dicembre 2008 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di protocollo di intesa per la Rifunzionalizzazione del complesso ospedaliero

"San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" ed ha modificato la denominazione dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale in Azienda Ospedaliera integrata con l'Università San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona;

Preso Atto

- che con nota prot. 1037405 dell'11 dicembre 2008 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha delineato le modalità per il cambiamento della denominazione di un'azienda ospedaliera del SSR integrata con l'Università, stabilendo che trattasi di competenza esclusiva degli organi della Regione Campania previa adozione di apposita modifica dell'atto aziendale in ogni caso richiamando la necessità di perfezionare il procedimento di costituzione della nuova azienda ospedaliera integrata con l'università ai sensi del dlgs 517/99;

Ritenuto

- che presso le strutture assistenziali dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona sono state svolte attività di didattica a favore degli studenti delle Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi Di Napoli Federico II di Napoli e la Seconda università degli Studi di Napoli (corsi di laurea infermieristica e di specializzazione in discipline medico-chirurgiche);
- che a partire dall'anno accademico 2009-2010 ai sensi della convenzione sottoscritta con l'Università degli Studi di Salerno sono svolte le attività di didattica del IV anno del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'AO San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona;
- di dover proporre, ai sensi dell'art. 2, comma 7, la costituzione dell' "*Azienda Ospedaliera integrata con l'Università San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana*" (detta anche AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana) con sede a Salerno, dotata di autonoma personalità giuridica, che si configura quale Azienda ospedaliera integrata con l'università, disciplinandone, nel contempo i rapporti di natura giuridica e economica;
- che L'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità;
- che all'Azienda Ospedaliera integrata con l'Università San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana si applica la disciplina prevista dal citato decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i. fatte salve le specifiche disposizioni di cui al dlgs 517/99;

SI CONVIENE

Art. 1

La premessa è parte integrante del presente protocollo d'intesa.

Art. 2 Oggetto

1. L'Università degli Studi di Salerno, di seguito denominata "Università", e la Regione Campania, di seguito denominata "Regione", propongono di costituire, ai sensi dell'art. 2, comma 7, l' "*Azienda Ospedaliera integrata con l'Università San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana*" e disciplinano, con il presente atto, gli ulteriori rapporti di natura giuridica ed organizzativa nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali.

Art. 3 Azienda Ospedaliera integrata con l'Università San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona Scuola Medica Salernitana

1. L'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - Scuola Medica Salernitana, di seguito denominata AOU, dotata di autonoma personalità giuridica, persegue gli obiettivi definiti nell'ambito della programmazione sanitaria regionale in modo da assicurare l'integrazione dell'attività assistenziale con quelle di didattica e di ricerca nel rispetto del principio della leale collaborazione.
2. L'AOU opera secondo le modalità gestionali ed organizzative in analogia alle disposizioni del dlgs 502/92 e s.m.i con particolare riferimento agli art 8 bis, 8 ter e 8 quater.
3. L'AOU mette a disposizione dell'Università 3 posti letto ogni studente iscritto al primo anno del corso di laurea di medicina e chirurgia fino al numero massimo di posti letto (per ricoveri ordinari e ricoveri diurni) assegnato all'Azienda Ospedaliera integrata con l'Università San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana dai provvedimenti regionali in materia di assistenza ospedaliera in coerenza con la programmazione regionale sanitaria e nel rispetto dei vincoli di bilancio.
4. L'Azienda Ospedaliera integrata con l'Università San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana adotta un modello organizzativo di tipo dipartimentale ad attività integrata (DAI). I dipartimenti sono di tipo strutturale e rispondono sia alle esigenze assistenziali che a quelle della didattica e della ricerca. I dipartimenti sono costituiti dal Direttore Generale dell'AOU, d'intesa con il Rettore ai sensi di quanto stabilito dal dlgs 517/99, entro 30 giorni dall'approvazione dell'atto aziendale.

Art. 4 Integrazione tra attività assistenziale, formativa e di ricerca

1. L'integrazione delle attività di didattica e di ricerca con l'attività assistenziale ha la finalità di concorrere al miglioramento del servizio pubblico di tutela della salute e alla crescita qualitativa dei processi formativi.
2. L'Università partecipa all'individuazione delle attività assistenziali necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali di didattica e di ricerca concordando l'elenco delle strutture necessarie alla stessa.
3. L'AOU adotta le azioni di riorganizzazione tese a garantire l'integrazione delle attività di didattica e di ricerca con quella di assistenza nel rispetto del vincolo di bilancio e le sottopone entro 60 giorni all'approvazione della Regione.

Art. 5 I DAI

1. I dipartimenti ad attività integrata sono costituiti dall'integrazione di discipline assimilabili sia sul piano dottrinale sia assistenziale. I DAI sono coordinati dai direttori di dipartimento che ne definiscono il funzionamento attraverso uno specifico regolamento adottato dal consiglio di dipartimento nel rispetto della norma-quadro definita nell'atto aziendale sulla scorta della normativa vigente. I Dai sono caratterizzati da unitarietà strutturale e logistica (dlgs 517/99 art. 2).
2. Al fine di garantire l'integrazione delle attività assistenziali e di quelle universitarie, il **dimensionamento dei dipartimenti** è determinato dalla combinazione dei seguenti criteri:
 - a. analisi del fabbisogno di posti letto necessari alla definizione della rete ospedaliera;
 - b. analisi del fabbisogno di posti letto per lo svolgimento delle attività didattico- scientifiche;
 - c. indice di occupazione delle strutture al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - d. volumi prestazionali per le attività erogate in regime ambulatoriale e di ricovero al 31 dicembre dell'anno precedente;

- e. requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale definiti dal regolamento regionale 1/2007;
 - f. coerenza con le disposizioni regionali in materia di assistenza ospedaliera.
2. È costituita un'apposita commissione cui partecipano rappresentanti dell'Università degli Studi di Salerno, dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana e della Regione che entro 90 giorni dalla costituzione dell'azienda ospedaliera universitaria deve definire le soglie operative consistenti nei livelli minimi di attività secondo le modalità indicate Dall'art 3 commi 7 e 8 del DPCM 24 maggio 2001.
3. L'istituzione dei DAI presuppone l'organizzazione e la gestione dello stesso come centro unitario di responsabilità e di costo in modo da garantire l'unitarietà gestionale e l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa. Al dipartimento è assegnato un budget che è gestito dal direttore di dipartimento, dai dirigenti di struttura complessa e di struttura dipartimentale.

Art. 6 Criteri per l'adozione degli atti normativi interni

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda Ospedaliera integrata con l'Università San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto della sua autonomia giuridica e gestionale e dei principi e dei criteri previsti dalla DGRC 1364/01 e dal dlgs 517/99. L'atto aziendale dell'AOU deve essere approvato con provvedimento di Giunta Regionale ai sensi di quanto disposto dalla DGRC 1758/2002. L'atto aziendale individua le strutture operative, che partecipano alla costituzione dei DAI, specificando le soglie operative minime di cui al comma 2 dell'art. 5.
2. L'atto aziendale stabilisce le procedure per la realizzazione dell'intesa tra il Direttore Generale ed il Rettore in riferimento all'attribuzione e alla revoca dell'incarico di direttore di dipartimento ad attività integrata.
3. Il Direttore Generale adotta l'atto aziendale, entro 90 giorni dalla costituzione dell'AOU, acquisita l'intesa con il Rettore per le strutture che svolgono anche attività di ricerca e di didattica. Entro il predetto termine l'atto aziendale è inviato alla Regione Assessorato alla Sanità che lo approva nei termini previsti dalla normativa vigente.
4. Il Direttore Generale, previa intesa con il Rettore, può modificare le strutture qualificate come essenziali ai fini dell'attività didattica e di ricerca che compongono i DAI, tenendo conto dei vincoli di bilancio e nei limiti dei volumi annui e della tipologia di assistenza prevista dagli strumenti di programmazione sanitaria.
5. L'AOU determina la dotazione organica teorica sulla scorta dei parametri utilizzati per la definizione della stessa da parte dei presidi a più elevata complessità, in modo da garantire ad ogni paziente un'assistenza oraria pari a quella prevista per le AO di rilievo nazionale di pari dimensioni avendo quale riferimento il numero di posti letto.
6. Nella definizione della dotazione organica teorica il direttore generale, tenuto conto delle esigenze della didattica e della ricerca (programmazione triennale) individua i posti riservati ai professori universitari ed ai ricercatori che svolgono attività assistenziale con riferimento ai settori scientifico-disciplinari. Il direttore generale valuta la sostituzione delle unità dovute a quiescenza o trasferimento dei professori universitari e, sentito il Rettore, conferma o modifica i posti con i corrispondenti settori scientifico-disciplinari.
7. la quantificazione dell'impegno assistenziale medio fornito dall'università per garantire un equilibrato rapporto con quello previsto per la dirigenza del SSR, è da contrattare entro un intervallo variabile dal 50% al 65%.
8. Nella definizione della dotazione organica teorica il direttore generale, tenuto conto delle esigenze della didattica e della ricerca (programmazione triennale) individua i posti riservati

alla componente universitaria tecnico e amministrativa da utilizzare per l'attività assistenziale nel rispetto del loro stato giuridico e ordinamentale. Il personale universitario tecnico e amministrativo deve possedere gli specifici requisiti richiesti dalla normativa del SSN od equipollenti del comparto universitario e, ove richiesto del diploma di laurea e dell'iscrizione all'albo professionale. Ogni dipendente universitario tecnico e amministrativo deve assicurare un orario di lavoro corrispondente a quello previsto per il corrispondente personale ospedaliero.

9. L'AOU presenta all'Università e alla Regione entro 30 giorni dalla sua costituzione la propria dotazione organica, differenziando il personale universitario da quello del SSR da redigersi con riferimento alla compatibilità con le risorse finanziarie ed economiche di cui ai fondi erogati dal MIUR e dal Ministero della Salute per il tramite della Regione.

10. L'AOU, acquisito il preventivo parere del Rettore, adotta e sottopone alla Regione nei termini previsti dalla normativa vigente, i seguenti atti di gestione:

- piani attuativi locali del piano sanitario regionale;
- piani e programmi pluriennali di investimento;
- bilancio economico preventivo e bilancio consuntivo d'esercizio.

11. Il parere dell'Università si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta.

12. Per l'adozione di ulteriori altri rilevanti atti di programmazione aziendale che possano incidere sulle attività assistenziali essenziali ai fini della didattica e della ricerca, il Direttore Generale acquisisce il parere dell'Organo di indirizzo che ne verifica la compatibilità con la programmazione didattica e scientifica dell'Università e la programmazione sanitaria regionale e vigila sulla loro corretta attuazione.

Art. 7 Partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale

1. La Regione nell'elaborazione di proposte di documenti e atti di programmazione sanitaria a livello sia regionale sia locale che incidono sull'integrazione tra attività assistenziale, di didattica e di ricerca, tiene conto dei programmi di sviluppo delle Università relativi alle facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 8 Organi dell'azienda

1. Gli organi dell'azienda sono:

- il direttore generale
- il collegio sindacale
- l'organo di indirizzo

Art. 9. direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, acquisita l'intesa con il Rettore dell'Università con le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

2. Al Direttore Generale dell'AOU si applica la disciplina regionale prevista per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere anche per la verifica dei risultati della sua attività. La Regione, inoltre nella valutazione del Direttore Generale, tiene anche conto del parere obbligatorio dell'organo di indirizzo in ordine alla coerenza tra le attività didattiche e ricerca con quella assistenziale. Il Direttore Generale nella elaborazione del piano attuativo deve tener conto degli indirizzi espressi dall'Organo di Indirizzo compatibilmente con i vincoli di bilancio.

3. La Regione di intesa con il Rettore definisce ed assegna gli obiettivi dell'attività assistenziale in coerenza con l'attività didattica e di ricerca.

4. Il Direttore Generale, acquisita l'intesa con il Rettore, con proprio atto:

- individua i professori e i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso l'AOU compatibilmente con le esigenze della programmazione aziendale ed a quanto stabilito nel presente protocollo di intesa;

- nomina i direttori di dipartimenti, scelti tra i direttori di Struttura Complessa afferenti agli stessi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del dlgs 517/99;

- attribuisce e revoca gli incarichi di direzione di Struttura Complessa, sentito il direttore di dipartimento.

5. I dirigenti di struttura complessa all'interno del dipartimento sono scelti, se afferenti all'ambito universitario tra i professori di I fascia. Il numero dei dirigenti di struttura complessa afferenti ad un dipartimento non crea variazioni, in termini economici, circa la retribuzione aggiuntiva legata alla funzione secondo quanto previsto per i salari accessori dall'art. 6 comma 5.

6. Il Direttore Generale, sentito il Rettore, con proprio atto:

- attribuisce gli incarichi di struttura semplice dipartimentale, di struttura semplice, nonché di natura professionale su indicazione del responsabile della struttura complessa di appartenenza;

- alloca i professori e i ricercatori universitari ai DAI sulla base del criterio della coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la specializzazione disciplinare posseduta e la specifica attività del dipartimento;

- affida la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa

- può affidare, in relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa;

7. Il rispetto delle disposizioni del presente documento, con particolare riguardo a quelle di natura finanziaria ed organizzativa, rientra tra gli obiettivi cui ancorare la valutazione dell'attività del direttore generale, ferma restando la piena autonomia gestionale dello stesso.

Art. 10 collegio sindacale

1. Al collegio sindacale si applicano le disposizioni dell'art. 3 ter del dlgs 502/92 e s.m.i. e dell'art. 4 del dlgs 517/99.

Art. 11 organo di indirizzo

1. L'organo di indirizzo è composto da cinque membri di cui due designati dalla Regione e due dall'Università, uno dei quali è di diritto il preside della facoltà di medicina e chirurgia. L'Organo di Indirizzo è presieduto da un presidente, nominato dalla Regione d'intesa con il Rettore, che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. I requisiti per la nomina quale componente dell'organo di indirizzo e i casi di incompatibilità sono quelli stabiliti dall'art. 4 del dlgs 517/99.

2. L'organo di indirizzo esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione al Direttore generale per consentire la corretta integrazione delle attività di didattica, di ricerca e di assistenza nei DAI al fine di un'efficace programmazione assistenziale e verifica i risultati della coerenza. L'Organo di Indirizzo può esprimere parere su specifica richiesta del Direttore Generale e/o del Rettore dell'Università.

3. L'Organo di indirizzo entro il 30 settembre di ogni anno trasmette al direttore generale uno schema programmatico teso a garantire la coerenza tra l'attività assistenziale e le necessità didattiche e di ricerca. Il Direttore generale, valutato l'indirizzo, predispone il programma annuale delle attività rendendolo compatibile con il bilancio preventivo e lo invia non oltre il

30 ottobre. La Regione entro i 40 giorni successivi approva il predetto programma valutandone la compatibilità con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale. Il Direttore generale entro il 15 febbraio invia all'Organo di indirizzo una relazione consuntiva sull'andamento dell'esercizio dell'anno precedente indicando esplicitamente il raggiungimento degli obiettivi espressi nella relazione programmatica. L'Organo di indirizzo nei successivi 15 giorni esprime parere obbligatorio al direttore generale sulla coerenza tra obiettivi proposti e risultati raggiunti.

4. Il Direttore Generale trasmette entro il 15 marzo la relazione consuntiva alla Regione con allegato il parere dell'Organo di indirizzo. La Regione approva nei successivi 30 giorni la relazione del direttore generale valutando i risultati della gestione precedente e può, sentita l'università, decidere di modificare il finanziamento in relazione all'operatività della struttura stabilita sulla scorta degli indicatori di struttura e di attività.

5. Gli organi dell'AOU si avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del personale dell'azienda presso cui operano, senza ulteriori oneri per il bilancio aziendale. Il medesimo principio è esteso al collegio di direzione di seguito disciplinato.

6. L'Organo di indirizzo sostituisce l'organo paritetico la cui costituzione era prevista nel protocollo di intesa sottoscritto il 3 aprile 2007.

Art. 12 Collegio di Direzione

1. Il Collegio di Direzione è nominato dal Direttore Generale composto dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, dai direttori dei dipartimenti. Ad esso si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del dlgs 502/92 e s.m.i. Il Collegio di direzione propone al Direttore Generale un proprio regolamento che è da questi approvato.

Art. 13 Norme in materia di personale: professori e i ricercatori universitari

1. Fermo restando il loro stato giuridico, ai professori ed ai ricercatori universitari che esercitano attività assistenziali, si applicano le disposizioni previste per il personale del SSR al rapporto con l'AOU e con il Direttore Generale.

2. I professori ed i ricercatori universitari rispondono dell'adempimento dei doveri assistenziali al Direttore Generale.

3. I professori e i ricercatori universitari sono soggetti a valutazione e verifica, ai sensi della normativa in materia di personale del SSN e secondo le modalità definite dal collegio tecnico.

4. Il collegio tecnico, deputato alle attività di valutazione e verifica, è disciplinato nell'atto aziendale secondo le modalità previste dalla DGRC 1364/01.

5. In caso di valutazione negativa nei confronti di professori o ricercatori universitari il direttore generale ne dà comunicazione al rettore per gli adempimenti conseguenti.

6. Il trattamento economico dei professori e ricercatori universitari è erogato ai sensi di quanto previsto dai CCNL e dalle normative vigenti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 comma 5 del presente atto.

7. Gli incarichi di struttura complessa e di struttura semplice sono conferiti a coloro in possesso dei requisiti di legge.

8. Nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso l'AOU, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater 15 quinquies, 15 sexies e 15 nonies, comma 2, del dlgs 502/92 e s.m.i. salvo diversamente disposto dal dlgs 517/99.

Art. 14 Comitato dei garanti

1. Il Comitato è costituito da tre garanti nominati di intesa dal Rettore e dal Direttore Generale per un periodo di tre anni.

2. Il Comitato è chiamato dal direttore generale ad esprimere parere sulla sospensione di professori e ricercatori nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio da parte del personale dell'università che lavora presso l'AOU. Il Comitato esprime il proprio parere entro ventiquattro ore dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende tacitamente espresso.

Art. 15 Norme in materia di personale universitario non docente

1. Nelle more della definizione delle previste intese Ministeri-Regioni, per le funzioni strettamente assistenziali dirette al mantenimento dei LEA, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente è possibile assumere o trasferire personale di comparto anche attraverso l'istituto della mobilità al quale va applicato il CCNL Sanità. Tali procedure concernenti il trasferimento e l'utilizzazione del personale universitario non docente all'AOU sono individuate nell'accordo sottoscritto dall'Università e dall'AOU, sentite le organizzazioni sindacali e acquisito il parere favorevole della Regione, nel rispetto dei vincoli imposti dal Piano di rientro e dagli atti ad esso conseguenti in materia di personale e nei limiti stabiliti dalla dotazione organica.

Art. 16 Attività libero professionale intramuraria

1. I professori e i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia che hanno optato per l'attività assistenziale esclusiva, esercitano l'attività libero professionale intramuraria nel rispetto del regolamento ALPI secondo lo schema approvato con delibera di G.R. n.214/07 e con le modalità individuate nel piano ALPI adottato ai sensi della legge 120/07 dall'art. 5, co. 10, del dlgs 517/99.

Art. 17 Centri di riferimento

1. Su richiesta del Direttore Generale la Regione approva le proposte di riconoscimento di strutture dell'AOU quali Centri di Riferimento Regionale acquisito l'esito dell'istruttoria della Commissione istituita con delibera di G.R. n. 1977/07.
2. L'Università si impegna a sottoporre alle procedure di valutazione anche i Centri di riferimento oggi esistenti.

Art. 18 Finanziamento dell'azienda

1. Al sostegno economico-finanziario dell'Azienda Ospedaliera integrata con l'Università San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana concorrono la Regione e l'Università ai sensi dell'art. 7 comma 2 del dlgs 517/99.
2. La Regione riconosce un finanziamento aggiuntivo per la copertura dei maggiori costi indotti sull'attività assistenziale dalle funzioni di didattica e di ricerca detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario. Il finanziamento aggiuntivo è determinato con il provvedimento di giunta regionale che approva il riparto annuale del Fondo Sanitario regionale.
3. Al finanziamento dei programmi di rilevante interesse regionale concorrono la Regione e l'Università. Funzionali alla più elevata qualificazione dell'attività assistenziale, sono attuabili solo dai Centri regionali di riferimento riconosciuti dalla Regione di cui all'art. 17.
4. Al finanziamento dei programmi di interesse universitario concorre esclusivamente l'Università, al finanziamento dei programmi regionali concorre esclusivamente la Regione.
5. Per la valutazione dei programmi di rilevante interesse regionale è istituito un tavolo permanente, con la partecipazione dell'Università, dell'Azienda e dell'Assessorato Regionale alla Sanità, con decreto del presidente della G.R. di intesa con il Rettore.
6. L'Università concorre con l'apporto di personale non docente e docente e con la concessione a titolo gratuito di beni mobili già destinati in modo prevalente all'attività

assistenziale e di beni immobili destinati all'attività assistenziale. Tali beni sono sottoposti a vincolo di destinazione alle attività assistenziali e ai fini istituzionali dell'AOU. I relativi oneri di manutenzione ordinaria sono a carico dell'AOU.

7. Qualora la destinazione dovesse essere modificata, il bene rientrerebbe nella piena disponibilità e a totale carico dell'Università. L'Università si impegna ad inviare alla Regione Campania gli elenchi dei beni di cui al comma 6 entro 30 giorni dalla costituzione dell'AOU.

Art. 19 - Compartecipazione della Regione e dell'Università alla gestione dell'azienda

1. In caso di risultati finanziari negativi si applicano le disposizioni previste dall'art. 10 comma 6 del DPCM del 24 maggio 2001. Risultati negativi di gestione sono causa di decadenza del Direttore Generale ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 bis del dlgs 502/92.

2. I risultati positivi di gestione dell'azienda, salvo che per la quota immediatamente destinata al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti in base ai piani di rientro concordati, sono accantonati in un fondo per il finanziamento del rinnovo del parco tecnologico per l'attuazione di programmi di ricerca di interesse assistenziale e di sviluppo della qualità delle prestazioni.

3. La Regione e l'Università perseguono l'obiettivo di una gestione efficiente dell'AOU, partecipando alle procedure di monitoraggio della gestione economico - finanziaria e adottando, per la parte di rispettiva competenza, misure di contenimento dei costi coerenti con le risultanze del monitoraggio.

Art. 20 Flussi informativi

1. L' AOU è tenuta a fornire le informazioni statistiche sull'attività svolta e sulla mobilità sanitaria, secondo le modalità di rilevazione e trasmissione previste per il Servizio Sanitario dalle specifiche disposizioni nazionali e regionali. In particolare, le modalità di rilevazione da seguire per le prestazioni specialistiche ambulatoriali sono quelle previste dalla D.G.R. n. 377 del 3 febbraio 1998, modificata con delibera di G.R. n. 491/06 a carico dei soggetti erogatori di dette prestazioni.

Art. 21 Norme finali

1. L'Azienda Ospedaliera integrata con l'Università San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana si intende costituita a partire dalla data di pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al dlgs 517/99.